



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5258 del 2014, proposto da:
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marco
Prosperetti, Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso Marco
Prosperetti in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, 19;

contro

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute,
in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,
12;

per l'annullamento

del decreto del 22.01.2014 avente ad oggetto "adozione del piano di azione
nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in attuazione della
direttiva 2009/128/CE ai fini dell'utilizzo dei pesticidi".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2016 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha impugnato il DM del 22 gennaio 2014, pubblicato in nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014, recante "*Adozione del piano di Azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/1128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"*", nella parte in cui prevede anche per gli agrotecnici iscritti all'Albo la necessità di acquisire un apposito certificato per l'acquisto, la vendita, l'utilizzo e la consulenza in relazione a pesticidi.

Espone il ricorrente che:

- il Collegio nazionale degli Agrotecnici è ente esponenziale della categoria, titolare della legittimazione a difenderne diritti e interessi;
- il DPR n. 290/2001 (precedentemente vigente) recava la previgente disciplina in materia di commercio e vendita di fitofarmaci. In applicazione dei detta norma, gli agrotecnici originariamente non erano ricompresi tra le categorie esentate dal conseguimento del certificato di abilitazione alla vendita e all'acquisto di fitofarmaci. Tuttavia, a seguito della sentenza del TAR n. 6914/2002, il DPR 290/2001 fu modificato inserendo, tra le categorie esentate, anche quella degli agrotecnici;

- in data 21 ottobre 2009 è stata emanata la Direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio istitutiva di un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

- in particolare, il legislatore comunitario ha inteso garantire che la vendita, l'acquisto, la consulenza e la stessa utilizzazione dei pesticidi siano attribuite a soggetti in possesso di un adeguato livello formativo.

Ed infatti, l'art. 5 della direttiva prevede che *"2. Entro il 4 dicembre 2013, gli Stati membri istituiscono sistemi di certificazione e designano le autorità competenti responsabili della relativa attuazione. I certificati attestano, come minimo, una conoscenza sufficiente delle materie elencate nell'allegato I, acquisita dagli utilizzatori professionali, dai distributori e dai consulenti tramite la partecipazione a corsi di formazione o con altri mezzi"*.

- la direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale con la legge comunitaria n. 96 del 2010, articolo 41;

- il Governo ha atteso due anni prima di avviare l'attuazione della direttiva, tanto che fu avviata una procedura di infrazione comunitaria. Nel frattempo, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici aveva formulato offerte di collaborazione alla redazione del testo di recepimento della direttiva, rimaste inascoltate.

E' stato quindi adottato dal Consiglio dei ministri uno schema di decreto legislativo, il quale pure mostrava varie incongruenze che venivano segnalate dal Collegio ricorrente, ma senza riscontro alcuno.

Il Collegio degli agrotecnici chiedeva quindi di essere udito dinanzi alle Camere e in quella sede segnalava l'irragionevolezza della previsione di sottoporre anche gli iscritti agli Albi professionali all'esame di abilitazione, il vizio di disparità di trattamento, nonché vari profili di incostituzionalità.

La Commissione agricoltura della Camera dei deputati e del Senato recepivano nel proprio parere alcuni dei suggerimenti formulati dal Collegio ricorrente.

- Ciò nonostante, il legislatore nazionale – non recependo i pareri di Camera e Senato - ha adottato il d.lgs. 14 agosto 2012, n. 150, il cui art. 7 dispone che la formazione *"è finalizzata a garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego di prodotti fitosanitari siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, nelle materie elencate nell'allegato I.*

La formazione comprende la formazione di base e quella di aggiornamento, entrambe obbligatorie per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti".

E' prevista quindi l'acquisizione di un certificato a seguito della frequenza di un corso, con superamento di un esame finale.

Tali certificati di abilitazione vengono rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie - limitatamente alle discipline agrarie e forestali per la sola attività di consulenza- a condizione che abbiano:

- frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate all'all. I per l'attività di vendita; (art. 8, comma 2);

- un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale (art. 8, comma 3);

- abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I, d'accordo con quanto stabilito nel Piano (art. 9, comma 2, lett. b).

Tali certificati avranno una validità di cinque anni ed alla scadenza vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.

-In data 12 febbraio 2014, sulla G.U. n. 35 è stato pubblicato il DM 22 gennaio 2014 (entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione),

emanato in attuazione del richiamato decreto legislativo, con il quale è stata disposta l'adozione del Piano nazionale per l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (art. 1).

Il citato DM regola inoltre la formazione e l'acquisizione delle certificazioni per l'acquisto, l'utilizzo e la vendita (A.l.2), nonché per l'attività di consulenza (A.IJ) sui prodotti fitosanitari imponendo alla categoria professionale degli agrotecnici l'acquisizione delle predette certificazioni indipendentemente dalla qualificazione professionale posseduta e, dunque, delle competenze di cui è in possesso, asseverate anche in ragione del superamento di un esame di abilitazione che verte, tra le altre, proprio su queste materie, con ciò sottraendo indebitamente una competenza alle professioni regolamentate di settore, come quella degli odierni ricorrenti.

Tanto premesso, il Collegio ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnazione:

1. Violazione e falsa applicazione della Direttiva comunitaria 2009/128/CE e dei principi comunitari di libertà di prestazione di servizi, del divieto di discriminazione, e degli obblighi di proporzionalità, di parità di trattamento e di libera concorrenza, nonché della legge n. 251/1986, del d.lgs. n. 150/2012, della l. n.290/2001, della l. 241/90, ed eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza, perplessità, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà ed incompetenza.

Le norme impugnate contrasterebbero con la legge professionale, che abilita gli iscritti all'albo all'esercizio della professione; con l'art. 5, comma 2, della direttiva 2009/128/CE, che consente di certificare il possesso dei requisiti con mezzi diversi dalla frequenza di corsi abilitanti, e con la sentenza di codesto Tar n. 6914/2002, con cui è stato riconosciuto il diritto dei diplomati agrotecnici di trattare la vendita di fitofarmaci, senza bisogno di sottoporsi ad una prova valutativa. Inoltre, l'obbligo di partecipare ad un corso abilitante sarebbe sproporzionato all'obiettivo, equiparerebbe indebitamente le diverse

posizioni degli iscritti e dei non iscritti all'albo degli agrotecnici e sarebbe immotivato ed illogico.

2. Violazione e falsa applicazione - sotto altro profilo - della Direttiva comunitaria 2009/128/CE e dei principi comunitari di libertà di prestazione di servizi, del divieto di discriminazione, e degli obblighi di proporzionalità, di parità di trattamento e di libera concorrenza, nonché della legge n. 251/1986, del d.lgs. n. 150/2012, della l. n. 290/2001, della l. 241/90, ed eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza, perplessità, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà ed incompetenza.

Ad avviso del Collegio ricorrente, il provvedimento impugnato inciderebbe illegittimamente sulla materia dell'esercizio delle professioni, che è coperta da una riserva di legge; inoltre, esso attribuirebbe alle Regioni una competenza abilitativa riservata allo Stato.

3. Violazione e falsa applicazione - sotto ulteriore profilo - della Direttiva comunitaria 2009/128/CE e dei principi comunitari di libertà di prestazione di servizi, del divieto di discriminazione, e concorrenza, nonché della legge n. 251/1986, del d.lgs. n. 150/2012, della l. n. 290/2001, della l. 241/90, ed eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza, perplessità, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà ed incompetenza.

Ad avviso dell'ente ricorrente, non sarebbero stati rispettati i termini previsti per il recepimento della direttiva comunitaria in materia di fitofarmaci.

Esso ha altresì chiesto che, ove necessario, sia sottoposta all'esame pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'U.E. la questione della conformità degli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 150/2012 all'art. 5, comma 2, della direttiva 2009/128/CE, nella parte in cui non prevede che l'iscrizione all'Albo degli Agrotecnici equivalga alla certificazione delle competenze necessarie per la consulenza, l'uso e la distribuzione di prodotti fitosanitari. Inoltre, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dei predetti artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 150/2012, per contrasto con l'art. 76 Cost. (per il mancato recepimento dei pareri "condizionati" di Camera e Senato) e per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 11, 41, 117 e 120 Cost. (che garantirebbero agli agrotecnici iscritti all'albo l'esercizio della professione, senza necessità di frequentare un ulteriore corso di formazione).

L'Amministrazione resistente si è costituita ed ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità del gravame in quanto il sistema di abilitazione censurato non è stato introdotto dal d.m. in esame, ma dal d.lgs. n. 150/2012, emanato in recepimento della direttiva comunitaria, del quale il d.m. impugnato nel presente giudizio costituisce mera attuazione. Infatti, l'art. 8 di tale d.lgs. ha disposto che chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.

Le censure formalmente rivolte al provvedimento di attuazione appaiono dunque – secondo l'avvocatura dello Stato - sostanzialmente indirizzate contro la normativa primaria, che non è impugnabile mediante ricorso amministrativo, e può essere sindacata soltanto sotto il profilo della costituzionalità.

Nel merito, comunque, l'amministrazione ha ritenuto che le doglianze fossero infondate, in quanto contrarie alla normativa europea. Infatti, la direttiva 2009/128/CE prevede un generale obbligo degli Stati membri di subordinare l'esercizio dell'attività di "consulente" per l'uso di pesticidi alla adozione di un apposito sistema di formazione e di aggiornamento ed all'acquisizione di una apposita certificazione, e non contiene eccezioni e deroghe per gli iscritti a specifici ordini professionali.

Né varrebbe osservare che l'art. 5, comma 2, della Direttiva 2009/128/CE consente di certificare le competenze sia con corsi di formazione che "con

altri mezzi”, perché ciò non implicherebbe affatto – secondo la difesa erariale - l’obbligo degli Stati di esonerare gli iscritti agli Albi dagli obblighi di formazione e certificazione, né limiterebbe la discrezionalità del legislatore statale nella scelta degli strumenti di formazione e certificazione più idonei.

Di contro, la richiesta di esonerare i ricorrenti da tale esame di abilitazione tenderebbe a garantire una riserva di attività a favore di una categoria protetta, in contrasto con il principio della liberalizzazione delle professioni che ispira la legislazione europea.

Inoltre, secondo la difesa erariale, la normativa introdotta non violerebbe le norme di legge che disciplinano l’esercizio professionale, le quali possono essere modificate da norme di legge successive, di pari valore formale e sostanziale, come quella contenuta nel citato art. 8 del d.lgs. n. 150 del 2012.

Sarebbe inoltre incongruo il riferimento al giudicato formatosi sulla sentenza di codesto Tar del Lazio n. 6914/2002, che si inquadra nel contesto legislativo all’epoca vigente e non impedisce che il legislatore possa adottare una nuova disciplina della materia, specialmente se vincolato da sopravvenute direttive emanate in ambito europeo.

Anche la prospettata questione di costituzionalità, laddove censura il mancato recepimento del parere delle Camere, sarebbe infondata.

Infatti, né l’art. 76 della Costituzione, né l’art. 20 della l. 15 dicembre 2011, n. 217, che ha conferito delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2009/128/CE, prevedono l’obbligo di acquisire il parere delle Commissioni Parlamentari. Inoltre il parere, comunque acquisito, non può mai ritenersi vincolante, specie se contrario alla normativa europea da recepire, perché diretto ad esonerare determinate categorie professionali dal generale obbligo di qualificazione e certificazione.

Neppure è fondata la prospettata censura di incostituzionalità per “insanabile contrasto con il principio della riserva di competenza statale in materia di Albi professionali” e con quello di “professionalità specifica dei professionisti

iscritti in Albi”, perché è comunque rispettata l’invocata riserva di legge statale relativa in tema di albi e attività professionali.

Infine, tutte le ulteriori censure rivolte direttamente al DM sarebbero infondate.

L’istanza cautelare, presentata dal ricorrente, è stata respinta in primo grado e accolta in grado di appello, unicamente ai fini di una sollecita definizione del merito.

Tutte le parti hanno depositato memorie per l’odierna udienza, e il ricorrente ha depositato documenti. Sono state in particolare depositate le Linee Guida per l’applicazione in regione Calabria del Piano di Azione Nazionale (PAN), allegato A della Deliberazione della regione Calabria n. 308 del 27.8.2015, nel quale si prevede che il certificato di abilitazione per l’attività di consulente viene rilasciato “ai soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale ad indirizzo agrario o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti air elativi albi professionali. Si prevede inoltre che detti soggetti sono anche esentati dall’obbligo di frequenza del corso per utilizzatore.

E’ stato inoltre depositato in udienza il Decreto del MIPAF 3 febbraio 2016, recante l’istituzione della consulta in agricoltura, il cui articolo 4 prevede che: *“sono considerati in possesso di qualifiche adeguati ai fini dello svolgimento dell’attività di consulenza di cui al presente decreto gli iscritti agli ordini e ai colleghi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza”*.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Occorre in primo luogo premettere che la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009” istituisce “un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente e promovendo l’uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternative, quali alternative non chimiche ai pesticidi”.

I suoi obiettivi precipui sono rappresentati dalla tutela della salute umana e dalla tutela dell'ambiente in generale, nonché degli ambienti acquatici e delle fonti di approvvigionamento idrico.

Al fine di consentire il concreto perseguimento di tali obiettivi la direttiva individua una serie di azioni, quali:

- la promozione dell'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternative non chimiche ai pesticidi, in modo da consentirne un "uso sostenibile" da un punto di vista sia economico che ambientale e sociale;
- la "formazione certificata" dei soggetti coinvolti nella "filiera" dell'utilizzo degli prodotti fitosanitari;
- l'adozione di programmi di informazione e sensibilizzazione della popolazione.

In particolare, al 5° considerato la direttiva 2009/128/CE stabilisce che: "per agevolare l'attuazione della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero ricorrere a piani d'azione nazionali per

definire gli obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi. Gli Stati membri dovrebbero controllare l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che destano particolare preoccupazione e stabilire i tempi e gli obiettivi per la riduzione del loro uso, in particolare quando si tratta di un metodo adeguato per realizzare obiettivi di riduzione del rischio".

L'articolo 3 della direttiva 2009/128/CE, individua tre figure professionali:

1 «utilizzatore professionale»: la persona che utilizza i pesticidi nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;

2 «distributore»: la persona fisica o giuridica che rende disponibile sul mercato un pesticida, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio, i venditori e i

fornitori;

3 «consulente»: la persona che ha acquisito un'adeguata conoscenza e fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull'impiego sicuro dei pesticidi, nell'ambito professionale o di un servizio commerciale, compresi, se pertinenti, i servizi di consulenza privati o pubblici, gli agenti commerciali, i produttori e i rivenditori di prodotti alimentari.

L' 8° considerato della direttiva dispone poi che: "E' essenziale che gli Stati membri istituiscano sistemi di formazione di base e di aggiornamento per i distributori, i consulenti e gli utilizzatori professionali dei pesticidi e sistemi di certificazione che attestino tali corsi di formazione, in modo che chi utilizza o utilizzerà i pesticidi sia pienamente consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente e delle misure più appropriate per ridurre tali rischi il più possibile. Le attività di formazione per gli utilizzatori professionali possono essere coordinate con quelle organizzate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005".

2. La predetta direttiva 2009/128/CE è stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 150/2012, in virtù della delega contenuta nella legge 15 dicembre 2011, n. 17. Esso definisce le misure per un uso sostenibile dei pesticidi al fine di:

- a. ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
- b. promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici.

In particolare, l'art. 8 del d.lgs. ha previsto che chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.

Il precedente sistema di formazione, di base e di aggiornamento, per gli utilizzatori ed i distributori di prodotti fitosanitari, in Italia, era già previsto dal

decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968, poi modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale normativa prevedeva che l'acquisto dei prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossici, tossici e nocivi fosse consentito solamente ai soggetti in possesso dell'autorizzazione all'acquisto e all'uso degli stessi.

Il rilascio ed il rinnovo, ogni cinque anni, dell'autorizzazione suddetta erano subordinati sin da allora alla frequenza a specifici corsi, prima di base e poi di aggiornamento, ed al superamento dell'esame finale attestante il possesso di competenze specifiche relative al pericoli e ai rischi connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed uso dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, alle misure precauzionali da adottare ed ai principi preposti ad un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale.

Nella precedente disciplina, tuttavia, era prevista l'esenzione da tale esame in relazione alla abilitazione alla vendita per "i laureati in scienze agrarie e scienze forestali, i periti agrari, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia ed i periti chimici." (art. 23, comma 5 del DPR. Mentre per l'abilitazione all'acquisto, l'esenzione dalla valutazione delle competenze era prevista per i laureati in scienze agrarie, i periti agrari e gli agrotecnici. (art. 26, comma 6, del DPR n. 290 del 2001).

Il recepimento della direttiva n. 2009/128/CE ha richiesto un adeguamento della normativa vigente per quanto riguarda la figura del consulente, che in precedenza non era prevista dalla normativa nazionale.

A tal fine, l'art. 8 (Certificato di abilitazione alla vendita e certificato di abilitazione all'attività di

Consulente) del d.lgs. 150/2012 prevede:

"1. A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti

fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.

2. Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I.

3. Il certificato di abilitazione all'attività di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale.

4. I certificati di cui ai commi 2 e 3 sono validi cinque anni ed alla scadenza sono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.

5. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, con possibilità di rinnovo secondo le prescrizioni del Piano, le abilitazioni alla vendita rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.”

Inoltre, per quanto riguarda l'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo, l'art. 9 prevede:

“1. A decorrere dal 26 novembre 2013, l'utilizzatore professionale, che acquista per l'impiego diretto, per sè o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.

2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti

di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle

Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in

possesso dei seguenti requisiti:

a) siano maggiorenni;

b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle

materie elencate nell'allegato I, in accordo con quanto stabilito nel Piano.

3. Il certificato è valido per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare,

previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.

4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni all'acquisto rilasciate ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.”

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha quindi emanato il d.m. del 22 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014, n. 35, con cui ha adottato il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Il Piano ha definito esattamente gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità in linea con il D.lgs. 150/2012 e con la direttiva 2009/128/CE. Per quanto riguarda la parte relativa all'introduzione di un sistema di formazione e di certificazione afferente la nuova figura professionale del consulente di prodotti fitosanitari, il DM ha previsto le seguenti norme:

Il paragrafo A.1.3 "Certificati di abilitazione alla consulenza" prevede che a decorrere dal 26 novembre 2015 il certificato di abilitazione alla consulenza di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2012, costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.

Ai corsi di formazione per consulente possono accedere i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2012. Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e vendita ed alla consulenza, tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso (salvo quanto previsto ai paragrafi A.1.7 e A.1.8 del Piano), devono partecipare ai rispettivi corsi di formazione e superare l'esame di abilitazione.

Le autorità regionali o provinciali competenti effettuano la valutazione delle conoscenze acquisite dai partecipanti ai corsi di formazione attraverso un esame, con l'ausilio di commissioni composte da esperti nelle materie di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, secondo almeno una delle seguenti modalità:

- a) somministrazione di test;
- b) colloquio orale.

Il d.m. del 22 gennaio 2014 prevede inoltre alcuni meccanismi di esonero dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per gli utilizzatori e per i consulenti.

Ai sensi dell'art. A.1.7 sono esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per utilizzatori professionali i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'abilitazione secondo le modalità di cui al successivo paragrafo A.1.9.

Per quanto riguarda i consulenti, l'art. A.1.8. prevede che: le regioni e le province autonome possono esonerare dalla frequenza al corso di base e dall'esame i seguenti soggetti:

1. gli ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo n. 214/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria;
3. i ricercatori delle università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;
4. i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica, maturata anche nell'ambito di piani o misure riconosciute dall'autorità regionale o provinciale competente o in servizi pubblici;
5. gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2012 che, alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione finale positiva, riconosciuto dall'autorità regionale o provinciale competente e che rispetti i contenuti minimi di cui

all'allegato I del decreto legislativo n.

150/2012.

Per i soggetti sopra elencati, le regioni e le province autonome, determinano idonei requisiti oggettivi ai fini dell'accertamento delle conoscenze delle materie di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, e comunque nel rispetto di quanto previsto al citato art. 8, comma 3.

Per quanto concerne i soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento, il paragrafo A.1.10 del D.M. 22 gennaio 2014 prevede che la formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti è di competenza delle regioni e delle province autonome, che provvedono alla definizione degli standard formativi per assicurare l'acquisizione di un'adeguata conoscenza nelle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012.

Sulla base di specifici accordi con le autorità competenti, è stata inoltre concessa agli ordini ed ai collegi professionali del settore agrario la facoltà di organizzare, per conto dei propri iscritti, le attività formative propedeutiche al rilascio e/o al rinnovo del certificato di abilitazione

all'attività di consulente. Tale attività formativa deve però essere riconosciuta dalle autorità competenti ed essere coerente con quanto previsto all'art. 7 del decreto legislativo n. 150/2012, al fine di favorire la formazione di figure professionali adeguate ai compiti e agli obiettivi fissati dal Piano.

Il rilascio del relativo certificato è sempre subordinato all'ottenimento della valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I del decreto stesso, secondo le disposizioni definite dalle autorità competenti (e cioè, dalle Regioni), così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n.150/2012.

2. Così delineato il quadro normativo, può passarsi all'esame del presente ricorso.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'Avvocatura dello Stato in quanto il sistema di abilitazione censurato non sarebbe stato introdotto dal d.m. in esame, ma dal d.lgs. n.

150/2012, emanato in recepimento della direttiva comunitaria, del quale il d.m. impugnato nel presente giudizio costituisce mera attuazione. Infatti, l'art. 8 di tale d.lgs. ha disposto che chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.

Ed infatti, nonostante il decreto impugnato sia attuativo del d.lgs. 150/2012, esso è comunque un atto amministrativo impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, anche al fine di sollevare – come in effetti in questo giudizio è avvenuto – una questione pregiudiziale di compatibilità comunitaria o di costituzionalità.

Va inoltre subito precisato che in effetti l'art. 8 del d.lgs. 150/2012 (Certificato di abilitazione alla vendita e certificato di abilitazione all'attività di Consulente) prevede: *“1. A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.”* Mentre l'art. 9 (Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo) prescrive analoga abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari.

In entrambi i casi, si prevede che per l'ottenimento delle citate abilitazioni, occorra la frequenza ad appositi corsi di formazione e ottenuto una votazione positiva.

In particolare, per l'attività di consulente, l'art. 8, comma 3, prevede: *“Il certificato di abilitazione all'attività di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in*

materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale.”

Il corso di formazione, dunque, costituisce lo strumento per comprovare l'adeguata conoscenza delle materie in questione.

L'impugnato DM, però, oltre a riprodurre tali prescrizioni normative, ha anche previsto delle ipotesi di esonero dalla frequenza dei corsi o anche dal superamento dell'esame.

Ed infatti, in particolare ai punti A.1.7. e A.1.8, il PAN individua rispettivamente i soggetti esentati dall'obbligo della frequenza dei corsi di formazione per utilizzatori professionali e dai corsi di formazione per consulenti nonché anche dall'esame.

In particolare, l'art. A.1.7 (Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per utilizzatori professionali) prevede:

“Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.

Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'abilitazione secondo le modalità di cui al successivo paragrafo A.1.9.” E' dunque comunque fatto salvo – in questi casi - l'obbligo di aggiornamento.

Inoltre, l'art. A.1.8 (Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per consulenti) prevede il potere delle Regioni e le Province autonome *“di esonerare dalla frequenza al corso di base e dall'esame i seguenti soggetti:*

“- gli Ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo n. 214/2005 e s.m.i.;

- i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria;
- i ricercatori delle Università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;
- i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica, maturata anche nell'ambito di piani o misure riconosciute dall'Autorità regionale o provinciale competente o in servizi pubblici;
- gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012 che, alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione finale positiva, riconosciuto dall'Autorità regionale o provinciale competente e che rispetti i contenuti minimi di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012.

Per i soggetti sopra elencati, le Regioni e le Province autonome, determinano idonei requisiti oggettivi ai fini dell'accertamento delle conoscenze delle materie di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, e comunque nel rispetto di quanto previsto al citato articolo 8, comma 3."

L'esistenza di tali disposizioni induce il Collegio a ritenere che anche l'amministrazione resistente abbia inteso gli artt. 8 e 9 del d.lgs. 150/2012 come non ostativi alla previsione di deroghe – in specifici casi - all'obbligo di frequenza dei corsi di formazione e, addirittura, nel caso dell'abilitazione all'attività di consulenza, anche dell'esame finale, sostituito da altre forme di accertamento dalla conoscenze delle materie in questione elaborate dalle stesse regioni o province autonome.

Dunque, può dirsi che mediante la previsione di tali ipotesi di esenzione dalla frequenza dei corsi e anche dall'esame, il PAN ha dato attuazione alla previsione di cui all'art. 5, comma 2, della direttiva 2009/128/CE, che

consente di valutare il conseguimento delle necessarie conoscenze al fine del rilascio della abilitazione anche con mezzi diversi dalla frequenza di corsi di formazione professionale.

Peraltro, tali ipotesi derogatorie sono state individuate dal PAN nell'esercizio di poteri discrezionali e inoltre – per la sola attività di consulenza – l'applicazione di tali deroghe è ulteriormente rimessa a Regioni e Province autonome.

Tanto premesso, si può passare all'esame delle censure contenute nel ricorso.

3. 1. Con il primo motivo di ricorso, il Collegio ricorrente sostiene che le prescrizioni impugnate contrasterebbero con la legge professionale (l. n. 251/1986, art. 11 lett. g)), che abilita gli iscritti all'albo degli agrotecnici e agrotecnici laureati a prestare *“assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata”* e che sarebbero viziate per eccesso di potere per avere svalutato il requisito della iscrizione all'albo professionale. Esso inoltre con l'art. 5, comma 2, della direttiva 2009/128/CE, che consente di certificare il possesso dei requisiti con mezzi diversi dalla frequenza di corsi abilitanti, e con la sentenza di codesto Tar n. 6914/2002, con cui è stato riconosciuto il diritto dei diplomati agrotecnici di trattare la vendita di fitofarmaci, senza bisogno di sottoporsi ad una prova valutativa. Inoltre, l'obbligo di partecipare ad un corso abilitante sarebbe sproporzionato all'obiettivo, equiparerebbe indebitamente le diverse posizioni degli iscritti e dei non iscritti all'albo degli agrotecnici e sarebbe immotivato ed illogico.

La censura non può essere accolta.

Occorre infatti in primo luogo considerare che nel nuovo quadro normativo sopra riferito, a livello nazionale ed europeo, viene data particolare importanza alla formazione base e al costante aggiornamento degli operatori del settore e viene imposto agli Stato membri di predisporre un sistema di adeguata certificazione.

E' pertanto del tutto coerente con tale sistema prevedere da un lato una generalizzata imposizione dell'obbligo di frequenza dei corsi base e di aggiornamento, a tutti i soggetti abilitati, senza dare più rilevanza ad abilitazioni professionali conseguite magari molto tempo addietro e che non possano dare sufficienti garanzie di un costante e completo aggiornamento nelle materia in questione.

Nello stesso tempo, però, un tale sistema viene temperato dalla previsione di forme di esenzione dalla sola frequenza del corso per gli utilizzatori professionali (A.1.7) e dalla frequenza del corso e anche dall'esame per i consulenti, salva la previsione di idonei requisiti oggettivi per l'accertamento delle conoscenze necessarie (A.1.8).

In particolare, per i consulenti è previsto il potere delle regioni e delle province autonome di prevedere forme di esonero per varie categorie di soggetti tra cui: coloro che alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica, maturata anche nell'ambito di piani o misure riconosciute dall'autorità regionale o provinciale competente o in servizi pubblici. Ora, in tale categoria potrebbero anche rientrare gli agrotecnici e agrotecnici laureati, qualora possano documentare una esperienza lavorativa nel settore.

Si tratta di un criterio che appare del tutto condivisibile posto che l'esenzione dalla frequenza del corso e dall'esame deve comunque essere accordata solo laddove vi sia comunque un accertamento circa la specifica competenza conseguita in materia di pesticidi e sul suo costante aggiornamento.

L'aver conseguito un'abilitazione professionale e superato il relativo esame di Stato, invece, tenuto conto che ciò potrebbe essere avvenuto molto tempo addietro, non potrebbe di per sé garantire, nell'attualità, il mantenimento delle necessarie specifiche competenze e soprattutto il suo costante aggiornamento. E ciò nonostante il fatto che, come rilevato dal ricorrente, siano previsti

obblighi di aggiornamento professionale per gli appartenenti all'ordine. Si tratta infatti di aggiornamenti professionali non necessariamente focalizzati sulle materie oggetto del corso di formazione in questione.

Né particolare rilievo può attribuirsi alla asserita mancata considerazione della sentenza TAR n. 6914/2002, considerato che essa è stata pronunciata in relazione al contesto normativo antecedente.

Sulla base di tutte queste considerazioni, devono respingersi anche le censure di illogicità, manifesta irragionevolezza del decreto impugnato.

3.2. Con il secondo motivo, il collegio ricorrente si duole del fatto il provvedimento impugnato inciderebbe illegittimamente sulla materia dell'esercizio delle professioni, che è coperta da una riserva di legge statale; inoltre, esso attribuirebbe alle Regioni una competenza abilitativa riservata allo Stato.

La doglianza non può essere accolta.

L'invocata riserva di legge statale non risulta infatti essere stata violata posto che è esattamente una legge statale, e cioè il d.lgs. 150/2012 il quale ha previsto l'assoggettamento ai corsi di formazione anche per gli iscritti agli albi professionali. Il DM impugnato, si limita, sotto questo profilo, a dare attuazione al dettato normativo.

Allo stesso modo, anche la previsione di rimettere alle regioni e province autonome la competenza al rinnovo delle autorizzazioni alla vendita e all'attività di consulenza (censurata nel ricorso, pag. 28-29) risale al legislatore statale, il quale appunto attribuisce alle regioni e alle province la competenza a rilasciare i certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto e all'attività di consulente, e i relativi rinnovi (cfr. artt. 8 e 9 d.lgs. 150/2012).

3.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione della direttiva 2009/128/CE e

sostiene che non sarebbero stati rispettati i termini previsti per il recepimento della direttiva comunitaria in materia di fitofarmaci, in quanto l'entrata in

vigore del nuovo sistema comune è stato illegittimamente spostato in avanti, alla data del 26 novembre 2014.

La censura è inammissibile per carenza di interesse.

L'ente ricorrente, infatti, si duole proprio dell'entrata in vigore del nuovo sistema di certificazione, che a suo dire, penalizza gli iscritti all'albo. Dunque, non si ravvisa un suo interesse in relazione alla censura in esame, che ha ad oggetto un asserito illegittimo slittamento della entrata in vigore di detto sistema.

4. Va infine disattesa la richiesta di sollevare la questione di pregiudiziale comunitaria dinanzi alla Corte di Giustizia dell'U.E. in relazione alla conformità degli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 150/2012 all'art. 5, comma 2, della direttiva 2009/128/CE, nella parte in cui non prevede che l'iscrizione all'Albo degli Agrotecnici equivalga alla certificazione delle competenze necessarie per la consulenza, l'uso e la distribuzione di prodotti fitosanitari.

Infatti, la direttiva invocata, nella parte in cui, all'art. 5, comma 2, consente agli Stati membri di certificare le competenze dei soggetti abilitati allo svolgimento della attività di consulenza, nonché alla vendita e all'utilizzo di fitofarmaci, in relazione a conoscenze acquisite con corsi di formazione "*ocon altri mezzi*", non impone agli Stati membri di esonerare gli iscritti agli Albi dagli obblighi di formazione e certificazione, ma attribuisce loro unicamente la facoltà, lasciata alla discrezionalità del legislatore nazionale, di valutare altri mezzi di acquisizione di conoscenza oltre allo strumento della frequenza del corso di formazione. Non si ravvisa pertanto la dedotta violazione del diritto comunitario.

Anche l'eccepita questione di costituzionalità, laddove censura la violazione dell'art. 76 Cost. per il mancato recepimento delle condizioni contenute nei pareri espressi dalle Camere (i quali sono espressamente condizionati alla modifica dello schema di decreto nel senso di esentare dalla frequenza dei corsi di formazione e dal relativo esame), appare manifestamente infondata.

Infatti, come rilevato dalla Avvocatura dello Stato nelle sue difese, il parere degli organi parlamentari, acquisito nel corso della procedura di adozione di un decreto legislativo, non può mai ritenersi vincolante.

Analogamente va dichiarata manifestamente infondata la prospettata censura di incostituzionalità per “insanabile contrasto con il principio della riserva di competenza statale in materia di Albi professionali” e con quello di “professionalità specifica dei professionisti iscritti in Albi”, perché è comunque rispettata – come si è detto - l’invocata riserva di legge statale relativa in tema di albi e attività professionali, posto che la previsione della specifica (ed ulteriore) abilitazione regionale, oggi contestata, per l’esercizio dell’attività di consulente sull’impiego dei prodotti fitosanitari e di venditore anche per gli iscritti agli albi quale quello degli agrotecnici, è prevista da una fonte statale, che in tal modo può derogare ad eventuali difformi previsioni dei relativi albi professionali.

Peraltro, va per completezza rilevato che la materia delle professioni è di competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, comma 3, cost. (v. ex multis C. cost. 19 dicembre 2006 n. 424, C. cost. 2 marzo 2007 n. 57, secondo cui allo Stato sono riservate sia l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici sia la disciplina dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni, sia l’istituzione di nuovi albi. In particolare v. C. cost. 20 giugno 2008 n. 222, secondo la quale che sia il settore in cui una determinata professione si espliciti, la determinazione dei principi fondamentali della relativa disciplina spetta sempre allo Stato, nell’esercizio della propria competenza concorrente, affinché sia assicurata una disciplina uniforme sul piano nazionale e coerente anche con i principi dell’ordinamento comunitario).

Viceversa, le regioni, essendo dotate di potestà primaria in materia di formazione professionale, possono legittimamente regolare corsi di formazione relativi alle professioni già istituite dallo Stato (Corte Costituzionale, 29/10/2009, n. 271).

E' per questa ragione che il legislatore statale ha rimesso alle Regioni e alle Province la competenza in materia di rilascio dei titoli di abilitazione in esame all'esito della frequenza di appositi corsi, fissando tuttavia i principi regolatori uniformi.

, qualora dotati di specifica preparazione ed esperienza in materia di fitofarmaci. Va infine comunque ribadito che il potere di esentare talune categorie di soggetti già dotati delle necessarie competenze è comunque previsto, in capo alle Regioni e alle Province autonome, dalle più volte citate norme del PAN (v. art. A.1.8 del DM impugnato). Tra tali categorie potrebbero anche rientrare gli iscritti agli albi professionali

In conclusione, il ricorso va respinto.

La novità e complessità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 10 maggio 2016, 15 luglio 2016, 25 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Laura Maddalena

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO

7

5

7